

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2023

Modalita' di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL). (23A05511)

(GU n.237 del 10-10-2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visti gli Operational Arrangements (OA) siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro pro tempore dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente

«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»;

Ritenuto necessario procedere alla seconda ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonché all'assegnazione degli obiettivi che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2023;

Sentito il Comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021;

Acquisita in data 26 luglio 2023 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», è assegnata alle regioni e alle province autonome una seconda quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con il primo riparto di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021; peso assegnato: 0,25;

b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso 1, di reinserimento lavorativo - con trattamenti meno intensivi; peso assegnato: 0,25;

c) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4, rispettivamente di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione (reskilling), di lavoro ed inclusione - con trattamenti piu' intensivi; peso assegnato: 0,50.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere modificati nei successivi riparti sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati. Ai successivi riparti si procedera' annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni e province autonome.

5. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Il nuovo quadro finanziario e' adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario.

6. Al fine di favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e province autonome, a titolo di prima quota in relazione alle somme che saranno definitivamente assegnate con i decreti di riparto di cui al comma 4, risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella 1, come riportato nella Tabella 2 dell'allegato A.

7. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'allegato A sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 10% all'atto dell'approvazione del quadro finanziario di cui al comma 5, ferma restando la rendicontazione dell'utilizzo nelle modalita' previste di almeno il 75% di quanto loro assegnato ai sensi della Tabella 1 dell'allegato B del decreto interministeriale 5 novembre 2021. All'erogazione delle risorse residue si provvede trimestralmente mediante trasferimenti pari all'ammontare rendicontato delle risorse gia' trasferite.

Art. 2

Obiettivi

1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 3, e' fissato per ciascuna regione e provincia autonoma l'obiettivo del numero di persone da raggiungere con il Programma entro il 31 dicembre 2023, come riportato nella Tabella 3 dell'allegato A. Nella medesima Tabella e' altresì riportato, in misura proporzionale alla quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4, l'obiettivo per ciascuna regione e provincia autonoma del numero di persone raggiunte che partecipano nel 2023 alla formazione professionale, sia in termini di attivita' proposta e condivisa con il lavoratore, sia in termini di attivita' conclusa.

Art. 3

Modifiche al Programma GOL e monitoraggio

1. Al Programma GOL, di cui all'allegato A del decreto interministeriale 5 novembre 2021, paragrafo 6, sezione denominata «Percorso 1: il reinserimento occupazionale», e' aggiunto, dopo il quarto capoverso, il seguente:

«Considerati i pilastri su cui poggia il dispositivo per la

ripresa e la resilienza e quindi anche il nostro PNRR, ed, in particolare, per quel che qui rileva, i primi due pilastri sulla transizione verde e sulla trasformazione digitale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze di tali soggetti per un adeguamento strettamente connesso alla transizione verde e digitale. Deve trattarsi di percorsi di durata più breve di quella ordinariamente prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque non inferiore a quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di competenze. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale».

2. La durata non inferiore a quaranta ore dei percorsi di formazione, di cui al comma 1, si applica anche in riferimento ai percorsi di aggiornamento (upskilling) previsti dal Programma GOL, come definiti negli atti di programmazione e attuazione adottati dalle regioni e province autonome a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il limite di quaranta ore di cui al primo periodo non opera per i percorsi di formazione regolamentata che prevedano requisiti di durata inferiore ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di specifica attività lavorativa. Sono in ogni caso fatti salvi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma, gli atti di programmazione e attuazione adottati prima della data di cui al primo periodo.

3. Considerati gli obiettivi di miglioramento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma, gli esiti occupazionali del medesimo sono monitorati dall'Anpal in relazione alle caratteristiche dei beneficiari e al contesto del mercato del lavoro di riferimento.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 agosto 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2534

Allegato A

Tabella 1. Criteri di riparto e somme attribuite alle regioni e province autonome - seconda assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, anno 2023.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2. Assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR alle regioni e province autonome per le annualità 2024 e 2025, a titolo di prima quota in relazione alle somme definitivamente assegnate con successivi decreti di riparto.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3. Obiettivi assegnati alle regioni e province autonome - contributo regionale al raggiungimento del target di cui all'intervento M5C1-1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR.

Parte di provvedimento in formato grafico